



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2192/2021

Oggetto: ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A. STABILIMENTO SITO IN VIA PIONIERI E AVIATORI D'ITALIA 8, GENOVA. P.D. N. 4899 DEL 29.10.2013 E SS.MM.II.. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. AGGIORNAMENTO..

In data 18/10/2021 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Vista

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

l'art. 107 commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

il Bilancio di previsione triennale 2021-2023 approvato in via definitiva con la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 04 del 20 gennaio 2021;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Visti

la direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss mm.ii.;

il D.Lgs 159/2011 recante "Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione";

il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);

la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;

la Legge Regionale 06.06.2017, n. 12, recante “Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali”;

la D.G.R. n. 953 del 15 novembre 2019, “D.M. 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità anche contabili e le tariffe da applicare ai procedimenti AIA. Sostituzione della D.G.R. 893 del 31.10.2018”.

Premesso che:

con P.D. n. 2505 del 09.05.2008 e s.m.i. è stata rilasciata a ILVA S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente allo stabilimento sito a Genova in via pionieri e Aviatori d'Italia 8;

con P.D. n. 4712 del 04.08.2009 è stata rilasciata a ILVA S.p.A. l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per la realizzazione e gestione di un impianto per lo stoccaggio di rifiuti costituiti da rottami ferrosi all'interno dello stabilimento di Genova;

per lo svolgimento dell'attività di gestione dei suddetti rifiuti la Società ha stipulato a favore della Provincia di Genova, ora Città Metropolitana, la polizza fidejussoria Intesa Sanpaolo S.p.A. n. 08319/8200/00449801/4020/2009 del 01.09.2009, di entità pari a 468.700,00;

con P.D. n. 4899 del 29.10.2013 e ss.mm.ii. è stata rinnovata a ILVA S.p.A., ora Acciaierie d'Italia S.p.A., l'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente allo stabilimento sito a Genova, via Pionieri e Aviatori d'Italia;

con tale rinnovo l'attività di gestione dei rottami ferrosi è confluita nell'A.I.A..

Atteso che dal 2009, anno di stipula della citata fidejussione, Città Metropolitana ha proceduto a modificare ed aggiornare i requisiti e le modalità di stipula delle garanzie finanziarie relative alle attività di gestione rifiuti, finalizzati anche ad un miglioramento dell'efficacia di tale strumento.

Vista la nota di Intesa Sanpaolo S.p.A., assunta a protocollo con n. 43241 del 03.09.2021, con la quale è stata trasmessa la proroga n. 01383/8200/00576592 – n. Unico 183531 della fidejussione n. 08319/8200/00449801/4020/2009 del 01.09.2009.

Ritenuto necessario, vista la richiesta di proroga, procedere ad un aggiornamento della fidejussione in questione in modo da allinearla alle nuove disposizioni di Città Metropolitana.

Vista la nota prot. n. 46972 del 24.09.2021 con la quale è stato comunicato alla Società l'avvio del procedimento relativo all'aggiornamento dell'A.I.A. relativamente a modalità ed entità della fidejussione, con la suddetta nota sono stati altresì comunicati:

1. il nominativo del responsabile del procedimento nonché del referente amministrativo;
2. il termine di conclusione del procedimento fissato dalla norma entro 60 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di integrazioni;
3. esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;

4. riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014;
5. le modalità aggiornate per la stipula delle garanzie finanziarie;
6. l'entità aggiornata all'indice ISTAT della fidejussione in essere.

Viste

la nota prot. n. SAE 30/2021 datata 04.10.2021 con la quale Acciaierie D'Italia S.p.A. ha chiesto conferma della possibilità di una riduzione del 40% dell'entità della fidejussione in questione in forza della certificazione ISO 14001;

la nota prot. n. 49746 del 11.10.2021 con la quale è stato dato riscontro positivo alla nota di cui sopra.

Vista la relazione istruttoria redatta al riguardo dal responsabile del procedimento datata 12.10.2021 che costituisce presupposto al presente atto, reperibile agli atti e inserita nel relativo fascicolo informatico con n. prot. 49946 del 12.10.2021.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2020/2022 paragrafo 9.8, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento.

Considerato che per la presente modifica non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria.

Atteso che il presente Atto deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità competente ai sensi dell'art. 29-quater del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

- di modificare, fatti salvi i diritti di terzi, il Provvedimento Dirigenziale n. 4899 del 29.10.2013 e ss.mm.ii. come di seguito indicato:
 - a) alla "Parte 2: Limiti e prescrizioni autorizzative" è aggiunto il seguente paragrafo:

2.1.bis.Prescrizioni relative alle garanzie finanziarie

1. entro 60 giorni dalla data del presente atto la garanzia finanziaria stipulata a favore della Città Metropolitana di Genova mediante polizza fideiussoria Intesa Sanpaolo S.p.A. n. 08319/8200/00449801/4020/2009 del 01.09.2009 dovrà essere adeguata ad una entità pari ad una copertura di Euro 521.663,1, comprensiva di adeguamento ISTAT;
2. la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova deve coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazioni delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza;
3. il titolare della presente autorizzazione dovrà assicurarsi che la compagnia di assicurazione, presso la quale è stipulato il contratto, permanga negli elenchi delle compagnie abilitate ad operare in Italia per tutta la durata della garanzia, consultando gli elenchi messi a disposizione dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (www.ivass.it);
4. nel caso in cui la compagnia non risulti più negli elenchi sopra indicati o nel caso in cui il contratto stipulato nel rispetto delle condizioni sopra citate dovesse interrompersi prima della scadenza dell'autorizzazione, per motivi indipendenti dalla volontà del contraente (es. fallimento compagnia di assicurazione, rescissione unilaterale del contratto, ecc.), dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova in qualità di soggetto beneficiario. Tale garanzia dovrà essere tempestivamente sostituita o compensata da un nuovo contratto: l'autorizzazione dovrà considerarsi automaticamente sospesa decorsi trenta giorni successivi al verificarsi dei casi sopra indicati, senza dilazione di termini fino a trasmissione e successiva accettazione formale da parte del soggetto beneficiario della nuova polizza fideiussoria;
5. l'entità della garanzia finanziaria potrà essere ridotta del 40% in caso di possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 o del 50% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento EMAS 1221/2009/CE; l'Azienda dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova, ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenute;
6. ai fini di continuare ad usufruire delle detrazioni dell'importo della garanzia finanziaria di cui al punto precedente, l'Azienda dovrà mantenere le certificazioni e fornire tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova copia dei rinnovi delle certificazioni stesse;
7. copia della garanzia finanziaria dovrà tempestivamente essere trasmessa alla Città Metropolitana di Genova.

- di trasmettere copia del presente provvedimento:

1. a Acciaierie D'Italia S.p.A;
2. alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali del Ministero della Transizione Ecologica;
3. all'ARPAL e alla ASL 3 genovese per i controlli di rispettiva competenza;
4. a ISPRA in relazione a quanto disposto al comma 3bis dell'art 184 ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Sono fatte salve le prescrizioni di cui Provvedimento Dirigenziale n. 4899 del 29.10.2013 e ss.mm.ii. non in contrasto con il presente atto, nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso ed in particolare gli effetti applicativi del D.M. 12 ottobre 2017.

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 24 giorni dalla data di avvio del procedimento (24.09.2021).

Il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Si informa che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. n. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto.

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				-									

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A. STABILIMENTO SITO IN VIA PIONIERI E AVIATORI D'ITALIA 8, GENOVA. P.D. N. 4899 DEL 29.10.2013 E SS.MM.II.. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. AGGIORNAMENTO.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 20/10/2021

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 2192 del 18/10/2021

UFFICIO
Servizio Tutela ambientale
Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A. STABILIMENTO SITO IN VIA PIONIERI E AVIATORI D'ITALIA 8, GENOVA. P.D. N. 4899 DEL 29.10.2013 E SS.MM.II.. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. AGGIORNAMENTO..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 20/10/2021 al 04/11/2021 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 05/11/2021

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(GAMBINO FRANCESCO)
con firma digitale